



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 01/06/2021

Esame del ricorso n. [REDACTED] del 24/02/2021

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3205 - BANCA IFIS S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 01/06/2021

FATTO

Con reclamo del 05.01.2021, la ricorrente lamentava l'illegittima segnalazione nella banca dati CRIF relativa ad un contratto di locazione finanziaria n. xxxx28001 del 19.06.2018 sottoscritto per l'acquisto di un veicolo e estinto in data 02.07.2020. A seguito del mancato accoglimento del reclamo ed ivi questo Arbitro e, anche sulla base dell'intervenuto rifiuto di una richiesta di leasing che prevedeva il risarcimento dei danni «che si quantificano in euro 10.000 ovvero in quella misura maggiore o minore che l'Arbitro Bancario Finanziario riterrà opportuno riconoscere».

L'intermediario depositava controdeduzioni e rappresentava l'adempimento, in data 16.10.2020, della richiesta di pagamento di euro 6.286,15, con avvertimento alla ricorrente della possibile segnalazione dei dati relativi ai ritardi presso le banche dati; la ricezione del bonifico dell'importo in data 4.11.2020; la comunicazione con nota dell'1.12.2020 della cancellazione delle segnalazioni di insoluto relative alle contribuzioni effettuate per i mesi da luglio a settembre 2020; la disponibilità ad indirizzare agli istituti di credito affidanti le necessarie comunicazioni esplicative e, contestando la fondatezza delle richieste risarcitorie, concludeva per la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio ha per oggetto la legittimità delle segnalazioni effettuate dall'intermediario resistente nei S.I.C. e, in particolare,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

l'accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente ad una indebita segnalazione cancellata a seguito di reclamo.

Il ricorrente ha lamentato il difetto di preavviso, ha riferito il danno patrimoniale anche al rifiuto di una proposta di leasing da parte di un diverso intermediario e ha richiesto anche il risarcimento del danno reputazionale.

La domanda è meritevole di accoglimento.

È pacifica tra le parti l'intervenuta cancellazione della segnalazione da parte dell'intermediario resistente. Fermo restando che il preavviso, inoltrato dall'intermediario prima del verificarsi dell'eventuale ritardo/mancato pagamento, deve essere inoltrato soltanto alle persone fisiche, l'intermediario, da un lato, ha affermato che il pagamento richiesto entro il 26.10.2020 è stato effettuato in data 4.11.2020, dall'altro, ha precisato che le segnalazioni di insoluto cancellate erano relative «alle contribuzioni effettuate per i mesi da luglio a settembre 2020» riconoscendo così l'illegittima riconduzione delle segnalazioni negative al momento del verificarsi del sinistro (il furto del veicolo).

La richiesta di risarcimento danni non è stata formulata nel reclamo ma è suscettibile di essere esaminata sulla base delle Disposizioni ABF, Sez. VI, par. 1 in forza delle quali «Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo».

La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali non può essere accolta perché la scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale soltanto quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito. In conformità degli orientamenti dei Collegi, il danno da mancato accesso al credito è un danno patrimoniale da perdita di chance e il risarcimento è accordato soltanto qualora risulti che il colloquio sia stato cagionato dalle segnalazioni negative all'origine del ricorso. Nel caso sottoposto all'esame del collegio, la comunicazione del 27.10.2020 di rifiuto della proposta di leasing non reca uno specifico riferimento alla presenza di segnalazioni negative nelle banche dati creditizie. Inoltre, il rifiuto non è unicamente collocabile nel periodo temporale in cui l'informazione negativa registrata dalla convenuta risultava visibile al sistema perché il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione al riguardo.

Meritevole di accoglimento è la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale. Esso è riconducibile alla c.d. responsabilità da false o inesatte informazioni, nella quale il disvalore della condotta dell'intermediario non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l'erroneità del dato rilasciato, che va ad incidere sulla affidabilità di un certo soggetto e ne compromette la reputazione di 'buon pagatore'.

Come stabilito dalla Cassazione «costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni» ben potendosi, tuttavia, «pervenire anche attraverso elementi presuntivi alla dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata - ex art. 1223 c.c. - all'ente collettivo dalla 'deminutio' della propria immagine determinata dalla comunicazione della notizia lesiva» (Cass., 06.07.2017, n. 16659). In questa prospettiva, la prova del danno è identificabile nella «concreta interferenza sulle esigenze di accesso del credito con la 'effettiva percepibilità', da parte degli utenti della banca-dati, della segnalazione arrecante il discredito sociale» e, diversamente dal danno patrimoniale, consiste «non nella perdita di occasioni di finanziamento, sebbene nella situazione in cui si era venuta a trovare la società nell'ambiente in cui operava [...] che la qualificava come soggetto economico se non imprevedibile comunque a ridotta affidabilità rispetto alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Straordinaria Controversie

società regolarmente adempienti agli obblighi restitutori delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing».

Secondo il Collegio di coordinamento (decisione n. 1642/2019) «per quanto riguarda, ad esempio, le segnalazioni in CR e SIC, è nozione di comune esperienza che esse determinino in tutti coloro che possono visionarle il convincimento che il soggetto segnalato non sia un buon pagatore. Resta, dunque, accertato che l'illegittimità sostanziale della segnalazione cagioni un danno – conseguenza che, se provato, deve essere risarcito. Viceversa, allorché la segnalazione risulti illecita per ragioni procedurali (mancata prova del preavviso), la non configurabilità del danno in re ipsa ascende la tutela risarcitoria ove l'inadempimento sussista e il mutuatario si sia già rivelato un non buon pagatore».

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio e sulla base della documentazione allegata, la società ricorrente non era destinataria di segnalazioni negative ulteriori rispetto a quella operata dalla resistente in un contesto caratterizzato da diversi rapporti di credito.

Pertanto, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno reputazionale quantificato in via equitativa in euro 1.000, oltre a euro 200,00 per le spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale per l'importo equitativamente determinato in euro 1.000,00, oltre interessi dalla data del reclamo. Dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO